

Civile Sent. Sez. 1 Num. 29207 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 13/11/2018

SENTENZA

su ricorso

nr.8259/2018 proposto da:

BOILA BASILE, elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso lo studio dell'Avv.to Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluca Vitale giusta procura in calce al ricorso;

1702
2018

_ RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO ; QUESTURA DI IMPERIA

INTIMATI

Avverso i DECRETI del giudice di pace di Torino, in data 31/08/2017 e 29/9/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2018 dal consigliere dott.ssa Marina Meloni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Fiore Ornella per delega dell'Avv.to Massimo Gilardoni che si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Boila Basile ha proposto due ricorsi per cassazione affidati rispettivamente a due e tre motivi avverso due provvedimenti in data 31 agosto 2017 ed in data 29 settembre 2017 con i quali, il Giudice di pace di Torino su richiesta del Questore di Imperia, ha convalidato le misure di proroga del trattenimento dello straniero, ciascuna di trenta giorni, emesse dal Questore di Imperia, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo Unico Immigrazione, nei confronti dell'^{pudetto} sig. BOILA BASILE, cittadino del Sudan, stante la necessità di completare gli accertamenti relativi alla identificazione e lasciapassare inoltrata al Consolato Generale del Sudan.

Il Questore di Imperia e il Ministero dell'interno, ai quali il ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorrono le condizioni per la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all' art. 14 comma 5 D.L.gs 286/1998, nonché dell'art.6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, perché il giudice di pace ha provveduto ad emettere i provvedimenti senza la presenza del ricorrente all'udienza di proroga.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 1 D.L.gs 286/1998 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, in quanto il Giudice di Pace, violando il principio del non refoulement, di cui all'art. 19, comma primo, testo unico immigrazione e l'art. 5, comma 6, del medesimo t.u. ha concesso la proroga sebbene il ricorrente fosse giunto in Italia dal Sudan (paese in cui esiste ^{ebbe} una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da un conflitto armato).

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.14, comma 5 D.L.gs 286/1998, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, in quanto il Giudice di Pace ha concesso la proroga in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo.

Dal decreto impugnato non risulta che alla udienza di convalida abbia partecipato il ricorrente né che il ricorrente sia stato messo in condizioni di parteciparvi.

Pertanto si deve ritenere che il decreto di proroga sia stato emesso in violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. cit. che prevede la partecipazione all'udienza dell'interessato, il quale ne deve essere tempestivamente informato e condotto in udienza. Infatti, al procedimento giurisdizionale riguardante la proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito (Cass. n. 12709 e 25767 del 2016).

Resta assorbito il secondo e terzo motivo. Ne consegue che i decreti impugnati sono cassati ed i provvedimenti di proroga del trattenimento annullati, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati, con vittoria delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso in relazione ad ambedue i provvedimenti impugnati, dichiara assorbito il secondo e terzo e decidendo nel merito cassa senza rinvio i decreti impugnati; condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio che liquida, per la fase davanti al Giudice di Pace in € 900,00 di cui 100,00 per esborsi e, per la fase di legittimità, in complessivi euro 1.200,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre

alle spese forfettarie ed agli accessori di legge dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 17/10/2018.